

## PARTI EVENTUALI: PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE (art. 74)

LA PARTE CIVILE (**PERSONA OFFESA** O SEMPLICE **DANNEGGIATO**)

Art. 74: *L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal **soggetto al quale il reato ha recato danno** ovvero dai suoi successori universali, nei **confronti dell'imputato** e del **responsabile civile**.*

**Persona offesa** (concetto penalistico): chi subisce la lesione della condotta criminosa (es. è stato derubato o ha subito percosse)

**Danneggiato** (concetto civilistico) ha subito un danno risarcibile per effetto della condotta criminosa.

## Segue: PARTI EVENTUALI: PARTE CIVILE – OFFESO E DANNEGGIATO

La **persona offesa è sempre anche danneggiata** dal reato (quanto meno per i danni morali: art. 185 c.p.: *Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.*)

Il **danneggiato non coincide necessariamente con l'offeso** (es. Mario resta ferito in un accidentale tamponamento, guidando l'automobile prestatagli da un amico: Mario è persona offesa - lesioni personali – mentre il suo amico è solo danneggiato per i danni subiti dal veicolo, non esistendo il reato di danneggiamento colposo).

**ATTENZIONE:** LA RECENTE RIFORMA – AI FINI DELLA GIUSTIZIA PENALE RIPARATIVA – HA ADOTTATO UN CONCETTO DI VITTIMA PIÙ AMPIO DI QUELLO IN AUGE NEL PROCESSO PENALE

Lo vedremo nell'ultima slide di questa serie

## Segue: PARTI EVENTUALI

### Il responsabile civile (artt. 82 ss.)

È il soggetto che può **essere chiamato** nel processo penale per garantire il pagamento di somme risarcitorie dovute dall'imputato per danni cagionati nella commissione di un reato. Si tratta di una chiamata in garanzia, secondo quanto stabilisce il codice di rito civile (art. 106: *Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita* (es. le assicurazioni automobilistiche per danni cagionati da condotte penalmente rilevanti nel traffico stradale; oppure l'imputato prosciolti per il fatto di altro imputato).

Quel soggetto (garante) può **intervenire** anche **volontariamente** nel processo penale, per far valere le proprie ragioni (a favore o contro l'imputato).

## RAPPORTI FRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (art. 75)

L'ALTERNATIVA FRA **CUMULO** E **SEPARAZIONE** DELLE DUE RES IUDICANDAE (civile e penale)

- Il modello *adversary (common law)* separa le vicende processuali
- Nella cultura di *civil law*, di derivazione francese, si preferisce cumulare le due questioni in un unico giudizio (penale)
- CON L'ART. 75 IL CODICE ITALIANO SI È FATTA UNA SCELTA DI COMPROMESSO

## SEGUE: RAPPORTI FRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (art. 75)

La soluzione offerta dall'art. 75:

1. *L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio* (art. 306 c.p.c.); il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

Nel primo comma, le azioni nascono separate e poi si cumulano alle condizioni e nei termini posti dal primo comma.

2. *L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.*

Nel secondo comma, le due azioni nascono e restano separate procedendo parallele: gli esiti dei relativi accertamenti non si influenzano reciprocamente. Si accetta che i relativi accertamenti sul fatto arrivino a soluzioni difformi.

3. *Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato*

*(a) dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o*

*(b) dopo la sentenza penale di primo grado,*

*il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.*

Infine, nel terzo comma, le azioni nascono cumulate, ma poi si separano: andamento simmetrico e contrario a quello descritto nel comma 1. Questo comma 3 persegue tuttavia lo stesso fine del comma 1: assicurare l'uniforme accertamento del fatto, attraverso il meccanismo della sospensione e della pregiudizialità (artt. 651 e 652 c.p.p.).

## Termini per la costituzione delle parti eventuali

L'**offeso** o il **danneggiato** possono costituirsi parte civile solo dopo che è stata esercitata l'azione penale (debbono costituirsi «nell'udienza preliminare», come dice testualmente l'art. 79 comma 1) e se questa mancasse, prima che sia verificata la costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484)

Per la **chiamata** (o l'**intervento volontario**) del **responsabile civile** valgono gli stessi termini.

Se ne ricava che non può esservi costituzione di parte civile, né presenza del responsabile civile durante l'indagine preliminare.

La costituzione di parte civile e la chiamata (o l'intervento del resp. civile) valgono per l'intero processo (cosiddetto **principio di immanenza**: art. 76 comma 2).

## PERSONA OFFESA DAL REATO

- A. È la persona che ha subito la lesione del reato (quando la persona offesa è deceduta, i diritti passano ai prossimi congiunti, alle persone stabilmente conviventi o legate da vincolo affettivo). Sarebbe la **controparte naturale** dell'imputato, ma il nostro ordinamento **non le assegna il ruolo di parte processuale**. Non sono ammesse azioni penali private (la querela non è tale).
- B. Benché non sia parte, spettano alla persona offesa **diritti e facoltà** soprattutto **nella fase dell'indagine preliminare** (quando, come appena detto, non potrebbe costituirsi parte civile): si vedrà nella seconda parte del corso che, durante l'indagine la persona offesa può sollecitare l'incidente probatorio (art. 394), può interloquire sulle richieste di proroga dei termini di indagine (art. 405) e sulle richieste di archiviazione del pubblico ministero (art. 408). A tali fini può anche farsi assistere da un difensore di fiducia.
- C. La nostra legge processuale attribuisce anche ad **enti esponenziali di interessi** lesi dal reato l'esercizio dei diritti previsti per l'offeso-persona fisica. Questo però a una duplice condizione:
- che l'ente sia stato riconosciuto con atto avente forza di legge **prima del fatto oggetto dell'accertamento** (sono quindi esclusi i comitati di vittime costituiti ad hoc dopo la commissione del reato da accertare;
  - che la **persona offesa** abbia prestato il **proprio consenso** all'intervento dell'ente (si vuole evitare che l'ente strumentalizzi per qualsiasi ragione la vicenda processuale contro la volontà della vittima).

## NUOVA DEFINIZIONE

### **Art. 42 – d. lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia)**

*La persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno, patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;*

Nozione più ampia rispetto a quella finora accolta nella giurisprudenza, perché include anche il semplice danneggiato (che non ha subito direttamente l'offesa dalla condotta illecita)

Tale nozione rileva anche (e principalmente) ai fini delle pratiche di giustizia penale riparativa che la riforma recente della giustizia penale ha inteso incoraggiare.